

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2022-9 del 28/01/2022
Oggetto	Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 30/04/2022.
Proposta	n. PDEL-2022-4 del 21/01/2022
Struttura proponente	Direzione Generale
Dirigente proponente	Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Castagneti Francesca

Questo giorno 28 (ventotto) gennaio 2022 (duemilaventidue), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Generale. Rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile sino al 30/04/2022.

VISTI:

- la Legge 22 maggio 2017 n. 81, art. 18 ss., in materia di lavoro agile;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'art. 87, comma 1, secondo periodo, che prevede che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'art. 263, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124 in particolare il comma 3 dell'art. 14 - come modificato dal sopra menzionato D.L. n. 34/2020 - che prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, possono essere definiti ulteriori e specifici indirizzi per l'attuazione del lavoro agile nonché regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti;

RICHIAMATO:

- il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) di Arpa Emilia-Romagna approvato, previo confronto con le OO.SS./RSU, con D.D.G. n. 6 del 29/01/2021 il quale costituisce una sezione del Piano della performance;

VISTI ALTRESI':

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 settembre 2021 (in G.U. n. 244 del 12/10/2021) il quale prevede che a decorrere dal 15/10/2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni pubbliche è quella in presenza;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 8 ottobre 2021 (in G.U. n. 245 del

13/10/2021) il quale prevede che, dal 15/10/2021, l'esecuzione della prestazione in presenza deve essere prevalente rispetto al lavoro svolto in modalità agile individuando, al contempo, una serie di misure organizzative per il rientro in presenza dei lavoratori, che le Amministrazioni devono attuare entro il 31/10/2021;

DATO ATTO:

- che, in applicazione delle disposizioni citate ai punti precedenti (D.P.C.M. 23/09/2021 – D.M. 8/10/2021), a fare data dal 1/11/2021 ha cessato di trovare applicazione il lavoro agile straordinario;
- che il sopra citato D.M. 8/10/2021 prevede, inoltre, che - nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - l'accesso al lavoro agile è consentito nel rispetto di determinate condizionalità dettagliate nel decreto medesimo (art. 1, comma 3);
- che con D.D.G. n. 109/2021 - "Direzione Generale. Disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae in attuazione di quanto previsto nel DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021" - Arpae ha attestato, come dettagliato nella deliberazione medesima a cui si fa rinvio, che risultano rispettate le condizionalità richieste dal D.M. 8/10/2021 (art. 1, comma 3) per dare applicazione al lavoro agile;

RICHIAMATI ALTRESI':

- la nota della Regione Emilia-Romagna, acquisita in atti con prot. PG/2021/167737 del 29/10/2021, avente ad oggetto "Covid-19, obbligo del Green Pass e piano di rientro in servizio in presenza. Misure organizzative. Adeguamenti in vigore dal 2 novembre 2021", che costituisce per Arpae un mero atto di indirizzo da adeguare in base al proprio modello di organizzazione del lavoro, alle funzioni, ai servizi da erogare, alla tipologia di attività svolte e alle misure di sicurezza;
- il Verbale di confronto (Rep. 352/2021) relativo alle disposizioni in materia di lavoro agile da applicare dal mese di novembre 2021, sottoscritto tra l'Agenzia e le OO.SS./RSU in data 2/11/2021;
- la D.D.G. n. 112/2021 - "Direzione Generale. Parziale modifica della D.D.G. n. 109/2021 relativa alle disposizioni in materia di lavoro agile applicabili in Arpae, in attuazione di quanto disposto dal DPCM 23/09/2021 e DM 08/10/2021" - con la quale, a seguito delle risultanze del predetto confronto con le OO.SS./RSU ed avuto riguardo, altresì, agli indirizzi formulati dalla Regione Emilia-Romagna con la nota sopra citata, sono state

approvate, a parziale modifica di quanto già previsto nel POLA (approvato con D.D.G. n. 6/2021), le disposizioni in materia di lavoro agile e telelavoro applicabili presso Arpae Emilia-Romagna dal 1/11/2021 in attuazione del mutato contesto normativo rappresentato dal D.P.C.M. 23/09/2021 e dal D.M. 8/10/2021;

PRECISATO:

- che le disposizioni approvate con la sopra citata D.D.G. n. 112/2021, in vigore dal 1/11/2021, trovano applicazione nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva 2019-2021 e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

DATO ATTO:

- che, con decorrenza dal 1/11/2021, il lavoro agile è stato concesso a tutti i dipendenti che ne hanno fatto richiesta in misura compatibile con la tipologia di attività svolta; ai dipendenti che, a seguito di specifica istanza, hanno avuto accesso al lavoro agile è stato fatto sottoscrivere uno specifico accordo individuale di lavoro agile con validità trimestrale (novembre 2021- gennaio 2022);
- che l'assegnazione al lavoro agile è stata, pertanto, disposta dal 1/11/2021 e sino al 31/01/2022, fatta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto disposto nel POLA e fermo restando quanto previsto nella disciplina approvata con D.D.G. n. 112/2021 per quanto riguarda i soggetti fragili ed i lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza;

RICHIAMATO:

- quanto previsto nel POLA (paragrafo 6.8) secondo cui "Il Direttore Generale, con proprio atto, può disporre il rinnovo delle assegnazioni al lavoro agile; in tal caso gli accordi individuali si intenderanno tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere se non disdettati da una delle parti prima della scadenza";

DATO ATTO:

- che quanto previsto al punto precedente è confermato, altresì, dalle disposizioni in materia di lavoro agile approvate - previo confronto con le OO.SS./RSU - con la sopra citata D.D.G. n. 112/2021 in cui è precisato che l'assegnazione al lavoro agile è disposta dal 1/11/2021 al 31/01/2022 fatta salva la possibilità di rinnovo secondo quanto previsto nel POLA;

VALUTATA PERTANTO:

- l'opportunità, a fronte dell'immutato contesto normativo e contrattuale di riferimento - e,

pertanto, nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - di disporre il rinnovo del lavoro agile in scadenza il 31/01/2022 per un ulteriore trimestre;

VISTE ALTRESI':

- la Circolare del 5/01/2022 a firma dei Ministri per la Pubblica Amministrazione e del Lavoro e delle Politiche Sociali che, pur confermando quanto previsto dal D.P.C.M. del 23/09/2021 e dal D.M. del 8/10/2021, evidenzia come ciascuna Amministrazione possa organizzare la propria attività applicando criteri di flessibilità, mantenendo invariati i servizi resi all'utenza ed assicurando al contempo il rispetto delle misure sanitarie di contenimento del rischio di contagio da COVID-19;
- la nota PG/2022/9889 - "Disposizioni relative all'organizzazione del lavoro ed a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" - con la quale si è richiamata l'attenzione sugli aspetti di flessibilità che caratterizzano già oggi il lavoro agile applicato in Agenzia e sono stati forniti, al riguardo, ulteriori e specifiche delucidazioni in considerazione dell'evoluzione del contesto epidemiologico a cui si è fatto cenno nella nota medesima;

RITENUTO PERTANTO:

- di disporre il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile già sottoscritti ed in scadenza il 31/01/2022 per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 30/04/2022;
- di precisare che, in conformità a quanto previsto nel POLA (paragrafo 6.8), gli accordi individuali di lavoro agile in scadenza il 31/01/2022 si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile e fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
- di precisare, altresì, che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel POLA (paragrafo 6.8) secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
- di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati nel prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse umane, acquisito agli

atti;

- di precisare che il presente rinnovo è disposto nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi - ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del D.L. n. 80/2021 convertito dalla L. n. 113/2021 - nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);

DATO ATTO:

- che quanto previsto nel presente provvedimento ha costituito oggetto di preventiva informazione al Comitato di Direzione di Arpae in data 18/01/2022 ed alle OO.SS./RSU con nota PG/2022/12580 del 26/01/2022;

CONSIDERATO INFINE:

- che l'art. 26, comma 2 bis, del sopra citato D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020 prevede una specifica tutela per i c.d. "soggetti fragili" disponendo che gli stessi svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- che il D.L. n. 221/2021 (art. 17) ha prorogato, da ultimo, la disposizione di cui al punto precedente relativa ai c.d. "soggetti fragili" fino alla data di adozione - comunque non oltre il 28 febbraio 2022 - di apposito decreto del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e per la Pubblica Amministrazione, finalizzato ad individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile;
- che, in applicazione del sopra citato D.L. n. 221/2021, gli accordi di lavoro agile sottoscritti con i dipendenti rientranti nella categoria dei "soggetti fragili" - ed in scadenza il 31/12/2021 - sono stati prorogati, da ultimo, sino al 28/02/2022;
- che, pertanto, ad oggi, gli accordi di lavoro agile sottoscritti dai lavoratori rientranti tra i "soggetti fragili", avendo scadenza il 28/02/2022, non sono interessati dal rinnovo oggetto del presente provvedimento;
- che, inoltre, non sono interessati dal rinnovo oggetto del presente provvedimento i lavoratori in possesso di una certificazione rilasciata dal medico competente con prescrizione di lavorare a distanza, i cui accordi di lavoro agile hanno, anch'essi, scadenza il 28/02/2022;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espressi ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/95;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, la Dott.ssa Francesca Castagneti, Responsabile del Servizio Risorse Umane;

DELIBERA

1. di disporre il rinnovo tacito, alle stesse condizioni in essere, degli accordi individuali di lavoro agile già sottoscritti ed in scadenza il 31/01/2022 per un ulteriore trimestre e, pertanto, sino al 30/04/2022;
2. di precisare che, in conformità a quanto previsto nel POLA (paragrafo 6.8), gli accordi individuali di lavoro agile in scadenza il 31/01/2022 si intendono tacitamente rinnovati alle stesse condizioni in essere, se non disdettati da una delle parti, senza necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di lavoro agile, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
3. di precisare che l'Amministrazione si riserva di applicare quanto previsto nel POLA (paragrafo 6.8) secondo cui l'accordo individuale, con specifico riferimento all'individuazione dei giorni di lavoro agile fruibili, può essere modificato nel caso in cui, durante la sua vigenza, dovessero intervenire modificazioni concernenti il rapporto di lavoro quali, in particolare, l'assegnazione del dipendente ad attività lavorative diverse da quelle svolte all'atto della sottoscrizione dell'accordo medesimo;
4. di dare atto che i lavoratori interessati dal rinnovo di cui al presente provvedimento sono indicati nel prospetto nominativo predisposto dal Servizio Risorse umane, acquisito agli atti;
5. di precisare che il presente rinnovo è disposto nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi - ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. b), del D.L. n. 80/2021 convertito dalla L. n. 113/2021 - nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)